

**Finanziamento – segnalazione in SIC – difetto dei presupposti – illegittimità – insussistenza – risarcimento del danno – assenza di prova.**

***In un contratto di finanziamento sono presupposti sostanziali e formali per la segnalazione in SIC, rispettivamente, il ritardo nel pagamento delle rate e la ricezione del preavviso di segnalazione con utilizzo del metodo di spedizione telematico. (MDC)***

## FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha richiesto un prestito personale in data 19/11/2013 (ma la data presente sul contratto è il 15/11/2013), con scadenza il 30/10/2017 e, a seguito del ritardo nel pagamento di alcune rate, è stato segnalato in CRIF.
- Ha provveduto a sanare il debito nel luglio 2017.
- Riferisce di non aver mai ricevuto alcuna raccomandata A/R contenente il preavviso di inserimento del proprio nominativo nelle banche dati, con evidente violazione dell'art. 4, co. 7, del Codice Deontologico.
- Sostiene altresì che vi è stata da parte dell'intermediario una violazione dell'obbligo di informazione sancito per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, in quanto il modello sottoscritto si pone in aperto contrasto con quanto dettato dal Codice Deontologico e dal D.lgs. 196/2003.
- La parte ricorrente chiede di disporre:
  - o che l'intermediario "si attivi per la cancellazione della segnalazione in contestazione dalla" CRIF, con "esplicita diffida all'intermediario "del riutilizzo dei dati" della parte ricorrente "per nessun titolo o ragione";
  - o il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti fino a € 20.000,00 o 4% del fatturato dai sensi del GDPR 2016/79;
  - o la rifusione delle spese di assistenza legale per € 5.500,00, come da fattura allegata.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Parte ricorrente è intestataria di una posizione derivante da un prestito personale che prevedeva un importo finanziato di € 19.093,50, da corrispondersi in 42 rate dell'importo di € 452,00 con scadenze dal 15/11/2013 al 15/06/2017.
- Tale posizione ha iniziato a presentare insoluti sino a registrare ritardi che hanno portato alla comminazione della decadenza dal beneficio del termine in data 27/02/2017.
- Sin dal primo insoluto l'intermediario inviava alla ricorrente le lettere di sollecito contenenti il preavviso di iscrizione nei SIC, presso l'indirizzo dichiarato sul contratto di finanziamento.

- Produce prova dell'avvenuto recapito, in quanto tali missive sono state inviate con servizio Formula Certa di Nexive, che prevede la tracciatura della spedizione con certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS.
- La posizione risulta estinta con definizione a saldo e stralcio nel luglio 2017, a cui è seguito il passaggio a perdita del credito residuo; l'informazione è stata prontamente comunicata ai SIC, che hanno registrato l'estinzione.
- Circa la presunta assenza di consenso da parte del ricorrente al trattamento dei propri dati personali, l'intermediario evidenzia la presenza di tale autorizzazione sul modulo contrattuale che riporta nel *box* dedicato la sottoscrizione della parte ricorrente.
- Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria, ritiene che la stessa non sia fondata per assoluta mancanza di allegazioni specifiche e prove al riguardo.
- Non sono dovute le spese legali, posto che per ricorrere all'ABF non è necessaria alcuna assistenza.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Rappresenta di aver pagato le rate, seppur con qualche giorno di ritardo, fino al 09/08/2016; all'aggiornamento mensile dei dati del mese di agosto 2016, risultava il ritardo del pagamento non di due rate consecutive, così come segnalato dall'intermediario, ma della rata di agosto (scadente il 15/08) e di metà della rata di luglio.
- Solo a fine settembre l'intermediario avrebbe potuto appurare un ritardo di due rate consecutive e procedere poi alla segnalazione, che dunque sarebbe dovuta avvenire nel mese di ottobre.
- La raccomandata di messa in mora non è mai stata inviata, impedendo quindi l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003.
- Le lettere di preavviso allegata dall'intermediario, inviate a mezzo Formula Certa Nexive, si caratterizzano per la certificazione di consegna all'indirizzo del destinatario tramite sistema GPS, ma non hanno la medesima valenza legale della raccomandata A/R, che è invece munita di cartolina di ritorno.
- Insiste per il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato anche in via equitativa, in quanto riconosciuto dalla Corte di Cassazione nel caso di illegittima segnalazione.
- Insiste sulla refusione delle spese legali, provate dalla fattura allegata al ricorso.

In sede di controrepliche l'intermediario afferma quanto segue.

- Conferma la validità del servizio Formula Certa di Nexive.
- Asserisce che la rata da cui è scaturita la segnalazione è scaduta in data 15/09/2016 ed è stata rimborsata in data 08/05/2017, dunque ben oltre i 2 mesi indicati dal Codice di Deontologia.
- Afferma che a settembre 2016 le insolvenze erano già 2: la rata del 15/07/2016 è stata pagata parzialmente il 09/08/2016 e saldata il 06/10/2016; quella del 15/08/2016 è stata saldata in data 03/11/2016.
- Non appena è stato ricevuto il pagamento a saldo e stralcio della posizione debitoria, è stato fornito l'aggiornamento ai SIC, tanto che la posizione risulta contribuita con rientro *in bonis* a luglio 2017.

- In relazione al risarcimento del danno, sottolinea che la ricorrente non ha fornito alcuna prova.
- Circa la refusione delle spese legali, l'unica prova che eventualmente parte ricorrente potrebbe fornire consiste nel pagamento della fattura; - Insiste per il rigetto della domanda.

## DIRITTO

La controversia verte su una segnalazione in SIC che parte ricorrente asserisce essere illegittima. Ne chiede pertanto la cancellazione e formula conseguente istanza risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale patito ai sensi degli artt. 82 e 83 GDPR 2016/79. Le doglianze si riferiscono alla mancanza del presupposto formale e, in sede di repliche, sembrerebbero contestare anche la mancanza del presupposto sostanziale.

Il Collegio osserva che è in atti evidenza della segnalazione contestata, la cui esistenza risulta comunque pacifica. Dalla visura, si evince che il peggior stato segnalato risulta essere "S" (sofferenza). La posizione debitoria è stata sanata nel luglio 2017 e l'evento è stato correttamente registrato dalle banche dati.

L'intermediario, in sede di risposta al reclamo, non accoglie la richiesta di cancellazione della segnalazione e rimanda a quanto previsto dal Codice Deontologico in relazione ai tempi di permanenza nelle banche dati. Con riguardo alla presunta assenza di consenso da parte del ricorrente al trattamento dei propri dati personali, l'intermediario evidenzia la presenza di tale autorizzazione sul modulo contrattuale che riporta, nell'apposito *box* nella seconda pagina, la sottoscrizione della parte ricorrente. L'intermediario ha altresì provato la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del 27/02/2017, derivante da "diversi insoluti di pagamento dell'addebito con SDD, all'inizio saldati con pagamenti di poco successivi, che successivamente hanno registrato ritardi tali da portare alla" comunicazione in questione, la quale conteneva anche l'avviso di registrazione dell'informazione relativa all'inadempimento in uno o più sistemi di informazione creditizia (SIC), ove sarebbe stata conservata per il tempo prescritto, in difetto di immediata regolarizzazione di quanto dovuto. A riprova di quanto rappresentato, l'intermediario allega l'estratto conto relativo agli insoluti di cui sopra (cfr. allegato B delle controdeduzioni). L'intermediario afferma ulteriormente di avere, fin dal primo insoluto, inviato alla ricorrente lettere di sollecito contenenti il preavviso di iscrizione nei SIC e al riguardo produce evidenza dei solleciti del 1/07/2016 e dell'1/07/2017 (cfr. allegato D delle controdeduzioni). Ciò posto, la questione va affrontata in primo luogo dai punti di vista della ricorrenza del presupposto sostanziale e di quello formale nella vicenda in esame, giacché il preavviso costituisce condizione di validità della segnalazione per consolidata giurisprudenza dell'ABF, trattandosi di segnalazione di tipo negativo in SIC a carico di persona fisica (Collegio di Coordinamento n. 3089/20121; Collegio di Bari, n. 11090/2017).

In merito al primo punto, il Collegio rileva che la ricorrente riconosce di essere incorsa nel mancato/tardivo pagamento di diverse rate. Tuttavia, in sede di repliche, contesta che l'intermediario avrebbe potuto appurare il ritardo di due rate consecutive solo a fine settembre 2016, non già nell'agosto dello stesso anno: sostiene quindi che la segnalazione sarebbe dovuta avvenire non nel settembre 2016, ma nell'ottobre 2016, posto che ad agosto non risultava un ritardo di due rate, ma il ritardo della rata scadente il 15/08 e di metà della rata di luglio. Il Collegio osserva che le parti sono concordi nel rilevare il tardivo pagamento della rata n. 32 (agosto 2016), saldata in data 03/11/2016. In

relazione alla rata n. 31 (luglio 2016), la ricorrente afferma che il ritardo riguardava solo metà rata. Dalla visura allegata dall'intermediario, si evince che la suddetta rata è in effetti stata pagata parzialmente il 09/08/2016 e saldata il 06/10/2016. Pertanto, in primo luogo, si rileva che il parziale pagamento effettuato nel mese di agosto è tardivo, in quanto si riferisce alla rata scaduta il 15/07; in secondo luogo, il Codice di Deontologia non richiede, ai fini dell'integrazione del presupposto sostanziale, un integrale mancato pagamento, bastando invece un semplice ritardo. Si deve dunque rilevare che, da questo primo punto di vista, la doglianza della ricorrente risulta infondata.

Quanto al presupposto formale del preavviso, la ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto alcuna raccomandata A/R di preavviso di inserimento del proprio nominativo nella banca dati di CRIF S.p.A. L'intermediario afferma invece che, sin dal primo insoluto, ha provveduto ad inviare con servizio Formula Certa di Nexive, presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, le lettere di sollecito contenenti il preavviso di iscrizione nei SIC: in tal senso, produce evidenze volte a dimostrare l'avvenuta ricezione delle lettere di sollecito. La ricorrente contesta il servizio Posta Certa di Nexive, poiché non fornirebbe la prova legale dell'avvenuta consegna al destinatario, a differenza della raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Collegio rileva che tale modalità di spedizione è stata già considerata valida dall'ABF ai fini della prova della ricezione del preavviso di imminente segnalazione da parte del destinatario. Detto sistema prevede la tracciatura della spedizione tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS, nonché la lettura di un "codice a barre" univoco, assegnato ad ogni lettera inviata al cliente, con l'apposito palmare in dotazione al personale addetto alla distribuzione. Questo metodo di spedizione telematica è stato riconosciuto da una circolare del Ministero delle Comunicazioni (n. 5688 del 2 agosto 2007) ed è in grado di registrare il nome del destinatario, la data e l'ora del recapito, dati conoscitivi che sono scaricati in apposito file e consentono al mittente di verificare in via informatica l'esito della spedizione. Per queste ragioni, diverse decisioni dell'ABF ne hanno riconosciuto l'idoneità a fornire valida prova di ricezione (*ex multis* Collegio di Napoli, n. 3785/2018, n. 8996/2016 e n. 8300/2014; Collegio di Milano, n. 7441/2014). Pertanto, deve ritenersi ricorrente nel caso di specie anche il requisito preavviso della segnalazione contestata.

Con riferimento alla durata della conservazione delle informazioni nei SIC, il Collegio rileva che le stesse permangono per un periodo che varia, secondo i casi, dai 6 fino ai 36 mesi, anche dopo la regolarizzazione delle posizioni. Al riguardo occorre evidenziare che la rata scaduta il 15/09/2016 è stata rimborsata in data 08/05/2017, come risulta da evidenza agli atti, non potendosi pertanto chiederne la cancellazione, la quale nel frattempo è stata comunque effettuata per decorso del termine annuale.

Parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sino a € 20.000,00 o al 4% del fatturato. Al riguardo, per un verso, il Collegio rileva che non sono state fornite prove degli effetti pregiudizievoli patiti dalla stessa a seguito della segnalazione. In argomento, va ricordata la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 1642/2019. Con riferimento al danno patrimoniale detto Collegio ha confermato l'orientamento pacifico tra i Collegi ABF e in giurisprudenza per il quale il cliente ingiustamente segnalato deve dimostrare che la segnalazione ha prodotto effetti pregiudizievoli rilevanti nella duplice natura di danno emergente e lucro cessante. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale il Collegio di Coordinamento ha superato alcune oscillazioni registrate in giurisprudenza e tra i Collegi ABF e ha escluso la configurabilità di un danno *in re ipsa*, dovendo il cliente dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, di avere effettivamente patito un pregiudizio in

conseguenza dell'illegittima segnalazione. Per l'altro, occorre segnalare che la ricorrente ha dato il suo assenso al trattamento dei dati personali, sottoscrivendo l'apposito *box*, come sopra evidenziato. Pertanto, anche la richiesta di risarcimento dei danni non può essere accolta.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**